

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce	opere pubbliche – pignorabilità somme – fondi europei
Estremi del parere	Rif. 30/11 – prot. n. 5641 del 5 marzo 2013
Massima	<p>Sotto il vigore dell'art. 351 della legge n. 2248/1865, i creditori di imprese affidatarie di opere pubbliche (anche se svolgevano lavori cofinanziati dalla UE), non potevano vantare alcun sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione delle opere (salvo che l'amministrazione appaltante riconoscesse che il sequestro non potesse nuocere all'andamento e perfezione dell'opera stessa); tuttavia potevano essere sequestrate le somme dovute agli appaltatori <u>dopo</u> il collaudo definitivo dell'opera.</p> <p>Dopo l'abrogazione della legge citata da parte del d.lgs. n. 152/2008 (entrato in vigore il 17/10/2008), a maggior ragione deve ritenersi che il credito già maturato a corrispettivo dell'esecuzione di opere o forniture fa parte del patrimonio dell'appaltatore ed è pertanto pignorabile dai terzi creditori ancorchè la fonte di finanziamento sia comunitaria.</p>
Riferimenti normativi	legge n. 2248/1865 - d.lgs n. 152/2008

Redattore: Chiapparrone - Catalano